## Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT

# Dottorato di ricerca in "Economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali"

#### XXVIII CICLO

## Regolamento

#### Art. 1 - Normativa di riferimento

- Il Dottorato è disciplinato da quanto disposto
- a) dall' art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210;
- b) dal Regolamento Ministeriale emanato con D.M. del 30 aprile 1999, n. 224;
- c) dal Regolamento di Ateneo in materia di dottorati di ricerca;
- d) dal presente Regolamento.

## Art. 2 - Scopi del Corso, durata del Corso, afferenza amministrativa e disciplina generale

Il Dottorato di Ricerca in "Economia e Diritto nell'ambito delle relazioni internazionali" mira alla formazione di ricercatori in grado di operare efficacemente nel mondo accademico, istituzionale e aziendale. Più specificamente, si pone l'obiettivo di fornire ai dottorandi gli strumenti metodologici e formali necessari ad impostare e sviluppare una ricerca in modo rigoroso, e di renderli esperti nelle problematiche giuridiche ed economiche legate alle relazioni internazionali, con particolare attenzione alle nuove esigenze poste dalla globalizzazione e dal processo di integrazione economica e monetaria europea.

Il corso di Dottorato ha la durata di tre anni.

Il Corso, organizzato dall' Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT, si svolge presso gli spazi dell'Ateneo.

#### Art. 3 - Organi di governo del Corso

Il Dottorato è diretto da un Coordinatore che presiede il Collegio dei Docenti, rappresenta il Corso di Dottorato e cura l'esecuzione delle relative delibere. Il coordinatore può essere affiancato da un Coordinatore aggiunto nominato dal Collegio dei Docenti e da una Giunta Esecutiva composta da almeno quattro membri tra i quali il Coordinatore aggiunto e il Rappresentante dell'Istituto di Studi Politici San Pio V.

Il Collegio dei Docenti è composto da non meno di sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

Il Coordinatore, il Coordinatore aggiunto, la Giunta Esecutiva ed il Collegio, con possibilità di rinnovo del mandato, rimangono in carica tre anni.

#### Art. 4 - Strutturazione del Dottorato

Il Dottorato si articola in insegnamenti, cicli di seminari ed attività di ricerca.

Gli *insegnamenti*, di durata semestrale, vertono su aspetti avanzati delle discipline di competenza del Corso e di altre discipline strettamente connesse. Essi sono svolti nella sede dell'Ateneo e si concludono con una prova di verifica.

Insegnamenti tenuti in scuole avanzate, istituti di ricerca e di alta cultura e in altri atenei in Italia e all'estero che prevedano un regolare esame possono essere seguiti dai dottorandi in sostituzione di quelli tenuti in Sede, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.

Il ciclo di seminari consiste in riunioni periodiche, coordinate dalla Giunta Esecutiva, su un particolare settore di studio, anche interdisciplinare. Il ciclo richiede la partecipazione attiva degli studenti del Dottorato. E' prevista la partecipazione dei dottorandi a corsi e seminari attinenti alle discipline proprie del dottorato attivati da altre università, qualificati enti di ricerca, scuole avanzate, sulla base di specifici accordi di reciprocità o di preventive autorizzazioni del Coordinatore, del Coordinatore Aggiunto, del Relatore.

L'attività di ricerca, da svolgere sotto la guida di un Relatore, istituito con le modalità di cui al successivo art. 6, è rivolta alla preparazione di una dissertazione finale scritta che costituisce l'obiettivo principale del Corso. La dissertazione finale dovrà documentare un lavoro ampio ed organico e contenere risultati originali di livello tale da consentire un'eventuale pubblicazione.

Il primo anno del Dottorato sarà dedicato prevalentemente ai corsi e ai seminari, mentre le annualità successive verteranno in modo specifico sulle attività di ricerca, anche in vista della redazione della tesi finale.

Durante il secondo e il terzo anno il dottorando potrà trascorrere cicli formativi presso università, istituzioni o aziende sia nazionali che estere.

## Tematiche di competenza del Corso

Il nucleo base delle discipline di competenza del Dottorato corrisponde ai seguenti settori scientifico – disciplinari:

IUS/02 - DIRITTO COMPARATO

IUS/04 – DIRITTO SOCIETARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO

IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO

IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE

IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

IUS/18 - DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE

IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

IUS/10 – DIRITTO DELLA REGOLAZIONE DEI MERCATI E DELLA CONCORRENZA

IUS/01 – CITTADINANZA EUROPEA E DIRITTO DEI CONSUMATORI

SECS-P/01 - ECONOMIA INTERNAZIONALE

SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA EUROPEA E INTERNAZIONALE

SECS - P/02 - ECONOMIA DELLO SVILUPPO E COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE

SECS - P/03 - SISTEMI ECONOMICI E FISCALI COMPARATI

SECS-P/08 - INTERNATIONAL BUSINESS

SECS-P/05 - ECONOMETRIA

SECS - P/08- MANAGEMENT INTERNAZIONALE

SECS - S/01 TECNICA DI RICERCA E DI RILEVAZIONE DEI DATI

SECS - P/04 - STORIA DELL'ECONOMIA POLITICA INTERNAZIONALE

SPS/04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

SPS/06 - STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

INF/01 - INFORMATICA APPLICATA

L-LIN/12 - LINGUA INGLESE

Il Collegio si riserva di modificare le scelte formative nel corso dell'attività del dottorato, attivando discipline anche di altri settori scientifico - disciplinari.

### Art. 5 - Piani di studio

Il Collegio dei docenti provvede annualmente a deliberare l'elenco degli insegnamenti e dei cicli di seminari da attivare e ad affidare gli insegnamenti e le responsabilità dei suddetti seminari a membri del Collegio, ovvero ad altri docenti o esperti italiani e stranieri anche estranei all'Università.

La Giunta Esecutiva, su indicazione del Collegio dei Docenti, provvede a coordinare i piani di studio che i singoli dottorandi devono seguire sulla base del loro percorso formativo, delle conoscenze già acquisite e di quelle da acquisire in funzione delle finalità del presente dottorato.

### Art. 6 - Relatore

Ad ogni dottorando ammesso al secondo anno di Corso, il Collegio dei Docenti, sentite anche le indicazioni del dottorando, assegna un Tutor-Relatore scelto tra i docenti membri del Collegio con il compito di guidare ed assistere il dottorando nella formulazione del piano della sua attività di studio e di ricerca, volto alla preparazione della dissertazione finale.

#### Art. 7 - Tutor

I dottorandi possono scegliere, nel loro ambito, un Tutor con il compito di raccogliere le loro esigenze e di comunicarle al Collegio dei Docenti, al Coordinatore, al Coordinatore aggiunto.

## Art. 8 - Obblighi dei dottorandi

Entro il *primo anno di Corso*, dedicato soprattutto al consolidamento della preparazione di base e all'orientamento per la scelta della tesi, ogni dottorando deve frequentare, ogni semestre, oltre alle attività seminariali, almeno tre corsi tra quelli previsti dal piano di studi, tra cui una lingua straniera, e superare le relative verifiche. Non sono ammesse assenze superiori al 30% delle lezioni complessivamente svolte, pena ripetizione dell'anno. Eventuali ulteriori assenze che siano considerate giustificate dal Collegio dei Docenti non verranno conteggiate nel 30% suddetto.

I dottorandi sono incoraggiati, sin dal I anno, a pubblicare recensioni, note, articoli su temi relativi alle discipline specifiche del dottorato.

Data la rilevanza della conoscenza delle lingue per il presente dottorato, si concede ai dottorandi la facoltà di frequentare gli insegnamenti linguistici attivati nell'Ateneo per l'intero triennio.

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso, deliberato dal Collegio, avviene in base alla frequenza degli insegnamenti previsti per il primo anno e al superamento delle prove di verifica.

Nel secondo anno di Corso ogni dottorando, sotto la guida del proprio Relatore, deve presentare al Collegio dei Docenti una proposta di dissertazione contenente un inquadramento del tema di ricerca, da cui risultino le conoscenze già acquisite ed i problemi che s'intendono affrontare. Il Collegio esamina la proposta di dissertazione. La proposta può essere respinta a maggioranza dal Collegio, nel qual caso lo studente può presentare nuove proposte. L'accettazione di una proposta di dissertazione entro il secondo anno di corso è condizione necessaria per il proseguimento degli studi di Dottorato.

Il passaggio dal secondo al terzo anno è subordinato alla verifica, da parte del Collegio dei Docenti, dell'attività di studio e di ricerca del dottorando, nonché alla partecipazione alle attività seminariali organizzate dal Dottorato.

Il terzo anno è interamente dedicato al lavoro di stesura della tesi di dottorato, che deve essere prodotta entro la fine del terzo anno e deve contenere risultati originali e rilevanti, degni di eventuale pubblicazione.

Al termine di ognuno dei tre anni di corso ogni dottorando presenta al Collegio, che ne cura la conservazione, una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte.

# Art. 9 - Attività presso altre Università, Istituti di Ricerca e Aziende Pubbliche e Private

Tenuto conto delle possibilità anche finanziarie esistenti, i dottorandi saranno incoraggiati a svolgere presso altre Università o Istituti di ricerca, in Italia o all'estero, alcune delle attività previste per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. A tal fine, l'Università degli Studi Internazionali di Roma ha stipulato una convenzione con l'Istituto di Studi Politici "San Pio V" che prevede anche la partecipazione dei dottorandi, in condizioni di reciprocità, alle attività seminariali, convegnistiche e di ricerca organizzate dall'Ateneo e dall'Istituto.

Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi o per le eventuali proroghe è necessaria l'autorizzazione del collegio dei docenti. Per permanenze non superiori a sei mesi è sufficiente, sentito il parere del Relatore del dottorando e della Giunta Esecutiva, la preventiva autorizzazione del Coordinatore, il quale è tenuto ad illustrane i motivi nella prima riunione successiva all'autorizzazione.

## Art. 10 - Valutazione dell'attività dei dottorandi

Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno per incontrare direttamente i dottorandi, valutare la loro assiduità ed operosità e il grado di preparazione raggiunto, il loro stato di soddisfazione e i loro suggerimenti e proposte per superare i problemi eventualmente emersi. Al termine di ognuno dei tre anni, i dottorandi devono presentare una relazione sull'attività e sulle ricerche svolte. Il Coordinatore, a sua volta, assistito dalla Giunta Esecutiva, deve redigere una relazione da cui emergano i risultati complessivi dell'attività dottorale sulla base: 1. delle relazioni presentate dai dottorandi; 2. dei pareri del Relatore e dei responsabili dei corsi e dei cicli di seminari; 3. delle prove eventualmente disposte per verificare l'acquisizione della base culturale e dello stato di avanzamento della dissertazione. Alla relazione va allegato un questionario, informativo e valutativo, da cui risultino i risultati delle verifiche semestrali, le valutazioni dei membri del Collegio dei Docenti e dei Relatori, le osservazioni dei dottorandi sullo svolgimento della attività del dottorato.

Nel caso di esito negativo della valutazione annuale dell'attività del dottorando il Collegio può proporre al Rettore la sua esclusione dal proseguimento del Corso di Dottorato.

## Art. 11 – Presentazione della tesi o istanza di proroga

Al termine del terzo anno, il dottorando, sentito il parere del Relatore, illustra al Collegio il risultato del suo lavoro. Il Collegio formula: 1. un giudizio analitico sull'originalità e qualità delle ricerche documentate nella dissertazione; 2. un giudizio complessivo sull'attività svolta dallo studente.

I dottorandi devono inoltrare al Rettore: entro il 30 settembre antecedente la conclusione del Corso la domanda di ammissione all'esame finale; entro il 31 ottobre le copie della tesi per i membri della Commissione Giudicatrice, unitamente al giudizio del Collegio dei Docenti. La tesi deve essere firmata dal Coordinatore del Corso e dal Relatore.

Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, previa istanza del dottorando interessato, può ammettere i candidati all'esame finale in deroga ai termini fissati.